

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA DI PORZIONE DI AREA PUBBLICA UBICATA IN VIALE EUROPA PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA MOBILE PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Tra il Comune di Barile, rappresentato da

E

la società /ditta, Cod. Fisc. iscritta al Registro delle Imprese n..... in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente contratto è la concessione, in diritto di superficie ai sensi dell'art. 952 del cod. civ., di un'area pubblica da destinare, esclusivamente, alla installazione di una struttura mobile per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'area pubblica su cui installare la struttura si trova all'interno dell'area verde di Viale Europa rappresentata nell'allegata planimetria.

ART. 2- DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto.

La durata della concessione a base di gara è stabilita in massimo 2 (due) mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Il contratto non è tacitamente rinnovabile.

A richiesta del concessionario, da notificare prima della data di scadenza della concessione, è in facoltà dell'Ente procedere ad un suo rinnovo fino ad un massimo pari alla durata iniziale della concessione, sempreché venga accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e che il Comune non abbia prodotto più di due contestazioni oppure due sospensioni della concessione per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

Non configurandosi la concessione di un'area pubblica come affitto di beni immobili, al termine della concessione e della relativa gestione dell'area la ditta concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'AREA E DEL MANUFATTO MOBILE DA INSTALLARE

L'area da assegnare mobile per la somministrazione di alimenti e bevande è di massimo 5 mq, come da planimetria allegata.

La struttura da installare consiste in un autonegozio amovibile, privo, quindi, di qualsiasi tipo di fondazione tale da alterare o modificare il suolo dato in concessione, e conforme alle vigenti normative in materia di igiene, ambiente e sicurezza.

La verifica del possesso di tale ultimo requisito è attribuita all'ASP di competenza. Pertanto, ove non già in possesso di apposito atto di registrazione sanitaria, dopo l'assegnazione del posteggio e prima del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, il concessionario dovrà presentare attraverso la

piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it. SCIA sanitaria per la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004 ed ottenere dall'ASP di competenza l'atto di registrazione sanitaria del veicolo.

Le caratteristiche formali e dimensionali della struttura mobile dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:

- superficie coperta non superiore a 5 mq;
- altezza lorda di massimo ingombro non superiore a mt 4,00;
- sulle superfici esterne non debbono apparire elementi che possano in qualsiasi modo costituire intralcio e pericolo per la pubblica incolumità;
- le caratteristiche della struttura mobile sono: rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il titolare di concessione di posteggio è vincolato al pagamento del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e della tariffa sui rifiuti.

Il titolo abitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo

Non è consentito nessun tipo di ulteriore occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni ecc. È consentito il posizionamento di cestini portarifiuti per il solo periodo in cui si svolge l'attività di vendita.

Durante l'attività di vendita è vietato l'uso di amplificatori vocali e lo di strumenti di diffusione musicale.

La concessione rilasciata è strettamente personale e non è ammessa ad alcun titolo la cessione a favore di terzi.

In caso di danno arrecato al suolo pubblico e/o ai beni pubblici, il concessionario sarà tenuto al risarcimento del danno e al ripristino del luogo.

ART. 5 - DIVIETI PER IL CONCESSIONARIO

È fatto assoluto divieto al concessionario, pena la immediata risoluzione del contratto di posizionare all'interno o all'esterno della struttura mobile slot machine, new slot e ogni altro apparecchio da intrattenimento con vincite in denaro, di qualsiasi genere, tipo e natura.

È fatto divieto al concessionario:

- di concedere a terzi, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, l'area oggetto del presente atto;
- di creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei pedoni;
- della vendita di bevande alcoliche ai minori;
- della vendita di bevande in bottiglie di vetro;
- di promuovere attività commerciali di soggetti terzi privati con qualsivoglia mezzo pubblicitario all'interno degli spazi.

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI NORME A TUTELA DEI LAVORATORI.

Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, i seguenti obblighi ed oneri:

- applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituente oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore,
- l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo. L'attività dovrà essere espletata con personale idoneo.

ART. 7 - PRESCRIZIONI

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle norme in materia igienico-sanitaria o dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività dedotta nel contratto. L'Amministrazione comunale non assume su di sé alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi da parte del concessionario durante il periodo di concessione.

ART. 8 - ISPEZIONI

Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione dell'area e della struttura, senza preavviso al concessionario.

ART. 9 - REVOCA/SOSPENSIONE ATTIVITÀ

Dovranno essere previsti i casi di revoca della concessione come ad esempio:

- a) violazione delle prescrizioni contenute nel bando di gara;
- b) perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- c) revoca dell'autorizzazione per la somministrazione;
- d) violazione delle norme sulla somministrazione di bevande alcoliche;
- e) perdurare motivi di ordine pubblico e/o disturbo della quiete pubblica;
- f) trasferimento della concessione a terzi senza la preventiva autorizzazione del Comune.

dell'attività. Nel caso di revoca e/o sospensione dell'attività per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per l'installazione della struttura mobile, o per eventuali cauzioni già versate.

ART. 10 - RISOLUZIONE

Il concessionario non potrà mutare l'uso dell'area concessa e della struttura mobile insistente sulla stessa, né potrà trasferire a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, la concessione, senza l'autorizzazione del Comune.

ART. 11 - RICONSEGNA DELL'AREA

Il concessionario deve impegnarsi ed obbligarsi a riconsegnare l'area concessa in buono stato, libera dal manufatto e con sistemazione uguale a quella esistente al momento della consegna. La rimozione del manufatto e la sistemazione dell'area dovranno avvenire a cura e spese del concessionario.

Il concessionario con la stipula del contratto di concessione deve assumere l'obbligo della riconsegna

dell'area concessa in buono stato, libera dal manufatto e con sistemazione uguale a quella iniziale, anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto prima della scadenza pattuita.

ART. 12 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E CONTROVERSIE

Il Comune di Barile ed il concessionario accettano che la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Potenza ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE